



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 37 dd. 18-09-2019

OGGETTO: Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2018.

Il giorno **18-09-2019** alle ore 19:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANGELI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
CASAGRANDE MARCO	Consigliere	Assente Giustificato
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
DI GREGORIO DANIELE	Consigliere	Presente
FRANCESCHI FRANCESCO	Consigliere	Presente
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
MATTIVI ENRICO	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente
PIZZO PAOLO	Consigliere	Presente
SARTORI STEFANO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TEDESCO MARIA	Consigliere	Presente
TESSADRI RENATO	Consigliere	Assente Giustificato
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
VALCANOVER ROBERTO	Consigliere	Presente
ZANEI WALTER	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore esterno	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 09.09.2019;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 09.09.2019;

Premesso che:

- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo Decreto;
- il comma 1 dell'art. 54 della L.P. n. 18/2015 prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'articolo 13-ter della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento;
- il comma 2 dell'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.”*;

considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. nonché quelle contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla L.P. n. 18/2015;

premesso che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 11 febbraio 2016 con la quale in particolare è stata rinviata al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, nonché l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio finanziario 2017, secondo quanto previsto dall'art. 79 dello Statuto speciale e dagli articoli 3, comma 12, e 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

visto l'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. che dispone:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;

visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”;

visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. il quale dispone che l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4, entro il 30 settembre;

preso atto che il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 costituisce il primo anno di elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato;

considerato che il bilancio consolidato, con riferimento alle risultanze contabili alla data del 31.12.2018, consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Pergine Valsugana attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 27 settembre 2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pergine Valsugana;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 19 dicembre 2018 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2017 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 173 di data 27 dicembre 2018 che ai sensi del principio Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ha individuato il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e l’elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per l’esercizio 2018;

rilevato che il Bilancio consolidato 2018 del Comune di Pergine Valsugana, così come anche specificato nell’Allegato B) al presente provvedimento, include nell’area di consolidamento i seguenti enti:

Tipologia	Denominazione	Quota di partecipazione	Metodo di consolidamento
Ente strumentale controllato	Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia (ASIF)	100%	Integrale
Società controllata (totale partecipazione pubblica)	AMNU S.p.A.	47,06%	Integrale
Società controllata (totale partecipazione pubblica)	STET S.p.A.	74,31%	Integrale
Società partecipata (totale partecipazione pubblica)	TRENTINO MOBILITA' S.p.A.	0,52%	Proporzionale
Società partecipata (totale partecipazione pubblica)	FARMACIE COMUNALI S.p.A.	0,01	Proporzionale
Società controllata (totale partecipazione pubblica)	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA in liquidazione	36,36%	Integrale

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 15 maggio 2019 relativa all’approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2018, comprensivo del conto di bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*”, convertito con Legge n. 160 di data 7 agosto 2016, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che persegono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

visto l’Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 106 di data 3 settembre 2019 avente ad oggetto “*Approvazione dello schema del Bilancio consolidato per l’esercizio 2018*”;

preso atto che il Collegio dei Revisori legali dei conti ha reso la relazione allegata ed ha espresso parere favorevole al bilancio consolidato dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 239 lett. d)-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., registrato al protocollo comunale n. 36593 in data 10 settembre 2019;

visto lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018, Allegato A) al presente provvedimento e la Relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la nota integrativa, Allegato B);

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

vista la L.P. n. 18/2015 ed il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm..

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

con n. 15 voti favorevoli, n. 5 voti astenuti, n. 0 voti contrari, su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema del bilancio consolidato per l'esercizio 2018 del Comune di Pergine Valsugana composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (attivo e passivo), Allegato A), e dalla Relazione illustrativa comprensiva della Nota integrativa, Allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere dell'Organo di Revisione, registrato al protocollo comunale n. 20190036593 in data 10/09/2019, sullo schema di Bilancio consolidato per l'esercizio 2018, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 106 di data 3 settembre 2019, allegato alla presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

*** * * * ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- F.to Renato Nisco -

Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -

